

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 555

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUALTIERI, VISENTINI, SALVI,
CAVAZZUTI, MANCINO, RAMPONI, PINTO, VIGEVANI, SELLITTI,
SALVATO, LA LOGGIA, TABLADINI E RONCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1994

Riversamento sui totalizzatori delle scommesse
raccolte dalle agenzie ippiche

ONOREVOLI SENATORI. - Si ripresenta per la terza volta il disegno di legge sul riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche.

La vicenda di questo provvedimento può essere presa ad esempio di come un interesse della collettività, entrando in conflitto con interessi forti di gruppi organizzati, venga sconfitto e sia costretto a lasciare libero il passo. Ed è anche la dimostrazione di come anche gli organismi di emanazione pubblica, come l'UNIRE, istituiti proprio per arbitrare i conflitti di interesse e far prevalere quelli generali, non sempre assolvano a questo compito e diventino a loro volta centri di interessi.

Nel 1991, un gruppo di senatori comprendente tra gli altri due ex Ministri delle finanze e il compianto Giovanni Malagodi sottoscrissero il disegno di legge sul riversamento (atto Senato n. 990 della X legislatura).

Il 26 settembre 1991 la Commissione finanze e tesoro del Senato, con voto unanime approvò in sede deliberante e con il parere favorevole del Governo il disegno di legge. Trasmesso alla Presidenza della Camera il 2 ottobre 1991, il disegno di legge non poté essere discusso per la fine anticipata della legislatura.

Ancora una volta, quindi, non fu possibile, introdurre in Italia il sistema del ricevimento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori così da introdurre un elemento vero di moralizzazione e di garanzia della correttezza del gioco.

Nella passata XI legislatura il disegno di legge (atto Senato n. 403) fu presentato da un altro gruppo di autorevoli senatori, appartenenti a tutti i settori: Cavazzuti, Chiarante, Compagna, Covi, Donato, Forte,

Granelli, Gualtieri, Libertini, Maccanico, Martinazzoli, Pecchioli, Rastrelli, Riz, Visco e Visentini.

Ancora una volta però il provvedimento fu bloccato in Commissione, nonostante la Presidenza del Senato, a norma del regolamento, ne avesse disposto il sollecito invio in Aula.

Il modo in cui oggi vengono esercitate le scommesse è assurdo e lascia praticamente indifesi sia lo scommettitore sia lo Stato in quanto percettore dei diritti fiscali: lo scommettitore, assoggettato al «regime degli scarichi» che lo priva sistematicamente della possibilità della vincita alta; lo Stato, che, attraverso l'uso che viene fatto del bollettario di registrazione delle scommesse si trova altrettanto sistematicamente a dover prendere atto dello scarso volume d'affari delle agenzie ippiche.

Di questa situazione intollerabile si rese conto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste che già il 24 febbraio 1984 invitò l'UNIRE a provvedere in merito «dato che il riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche è considerato mezzo precipuo e irrinunciabile ai fini di un più corretto svolgimento delle scommesse».

Successivamente il Ministro delle finanze, onorevole Rino Formica, si rivolse al Ministro dell'agricoltura, onorevole Gorla, per chiedergli di intervenire sull'UNIRE perchè recedesse dall'intenzione di aprire nuove agenzie ippiche con il sistema di raccolta delle scommesse «a riferimento», invece che con il sistema «a riversamento» previsto dalla proposta varata all'unanimità del Senato.

L'UNIRE, con vari pretesti, disattese la raccomandazione del Ministro delle finanze e procedette all'apertura - con il sistema vecchio - delle nuove agenzie che, fortemente accentrate nelle mani di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pochi operatori, sono sempre riuscite a bloccare le iniziative di regolamentazione del gioco.

E dal momento che l'UNIRE non è stata fino ad oggi in grado di vincere questa

resistenza e non sembra nemmeno volerlo decisamente, il solo modo che può essere utilizzato è quello di cercare di nuovo di fissare per legge l'obbligo del riversamento, stabilendo un termine preciso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A partire dal 1° gennaio 1995 le agenzie ippiche dovranno riversare l'ammontare finale delle scommesse raccolte in ogni corsa sul totalizzatore dell'ippodromo interessato.